

REGOLAMENTO (CEE) N. 2166/68 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 1968

che fissa l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia ⁽²⁾,

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione di semi di colza, ravizzone e girasole ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 845/68 ⁽⁴⁾, ed in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, primo comma,

considerando che, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento n. 136/66/CEE, una restituzione può essere accordata al momento dell'esportazione verso i paesi terzi di semi oleosi raccolti nella Comunità; che l'importo di detta restituzione può essere al massimo eguale alla differenza tra i prezzi nella Comunità e i corsi mondiali, qualora i primi siano superiori ai secondi; che in base all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE, l'articolo 28 di detto regolamento si applica attualmente solamente ai semi di colza, ravizzone e girasole;

considerando che in virtù dell'articolo 8 del regolamento n. 162/66/CEE, le disposizioni dell'articolo 28 del regolamento n. 136/66/CEE e le misure prese per l'applicazione di detto articolo sono, su riserva delle disposizioni dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia, applicabili agli scambi tra la Comunità e la Grecia;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 142/67/CEE, la restituzione deve essere calcolata prendendo in considerazione i prezzi praticati nella Comunità sui differenti mercati rappresentativi per la trasformazione e l'esportazione, i corsi

più favorevoli constatati sui differenti mercati dei paesi terzi importatori e della Grecia e le spese commerciali e di resa sul mercato mondiale; che, inoltre, l'importo delle restituzioni deve essere fissato tenendo conto del livello del prezzo di mercato, nella Comunità, dei semi oleosi di cui all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE nonché delle prospettive di evoluzione di detti prezzi; che, in più, detta fissazione deve tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni previste e della situazione, nella Comunità, delle disponibilità di detti semi rispetto alla domanda;

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 284/67/CEE della Commissione, dell'11 luglio 1967, relativo a talune modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione dei semi oleosi ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 862/68 ⁽⁶⁾, l'importo della restituzione deve essere calcolato in base al peso dei semi esportati; che detto peso deve essere adattato in funzione delle differenze che possono esistere tra le percentuali di umidità e d'impurità constatate e quelle prese in considerazione per la definizione della qualità tipo per la quale è fissato il prezzo indicativo; che perciò al momento di detto adattamento il peso dei semi esportati deve essere maggiorato dell'importo di detta differenza tra la quantità d'umidità e d'impurità che esistono effettivamente e quella presa in considerazione per la qualità tipo, qualora la prima quantità è inferiore alla seconda; che, in caso contrario, il peso dei semi esportati deve essere diminuito dell'importo di questa stessa differenza;

considerando che la qualità tipo di cui sopra è stata definita all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 843/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che fissa i prezzi indicativi e i prezzi d'intervento di base per i semi oleosi ⁽⁷⁾ per la campagna di commercializzazione 1968/1969;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 142/67/CEE, la restituzione può essere fissata a livelli differenti secondo la destinazione quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario;

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. 197 del 29.10.1966, pag. 3393/66.

⁽³⁾ GU n. 125 del 26.6.1967, pag. 2461/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 152 del 10.7.1968, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. 151 del 13.7.1967, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 152 del 10.7.1968, pag. 26.

⁽⁷⁾ GU n. L 152 del 10.7.1968, pag. 3.

considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore dei semi oleosi e in particolare ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sui mercati dei paesi terzi e della Grecia, induce a fissare la restituzione agli importi riportati in allegato per i prodotti per i quali è iniziata la campagna di commercializzazione;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere espresso dal Comitato di gestione per l'olio e le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e la Grecia dei prodotti di cui all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate nell'allegato.
2. Non è fissata restituzione per i prodotti di cui al paragrafo precedente e non riportati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

ALLEGATO

Ammontari delle restituzioni all'esportazione per i semi oleosi in u.c./100 kg applicabili dal 1° gennaio 1969

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importo della restituzione
ex 12.01 G	1. Semi di colza e ravizzone :	
	a) per le esportazioni verso i paesi non europei rivieraschi del Mar Mediterraneo, compresa la Turchia	11,480
	b) per le esportazioni verso la Grecia e gli altri paesi terzi	11,080
	2. Semi di girasole	9,910